

LEGGE “*SPAZZA-CORROTTI*”: BREVI NOTE IN  
TEMA DI CUSTODIA GIUDIZIALE DEI BENI  
SEQUESTRATI



*Raffaele Barra*

1. L'art. 1, comma 1, lett. p), l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “*Spazza-corrotti*”) ha introdotto nel codice penale l'art. 322-*ter*.1, rubricato “*Custodia giudiziale dei beni sequestrati*”, in forza del quale l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative i beni, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi a gravi delitti contro la pubblica amministrazione, vale a dire quelli indicati all'art. 322-*ter* c.p.

La nuova previsione si conforma ad uno schema già in precedenza adottato dal legislatore nel settore dei reati tributari (si veda in proposito l'art. 18-*bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e comunque presenta evidenti analogie con altre disposizioni che disciplinano l'affidamento in custodia giudiziale con facoltà d'impiego dei beni sequestrati, in particolare, in materia di contrabbando doganale (art. 301-*bis* d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43), sostanze stupefacenti (art. 100 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), immigrazione clandestina (art. 12, comma 8, d.lgs. 25.07.1998, n. 286), contrasto al crimine organizzato transnazionale (art. 9, comma 9, l. 16.03.2006, n. 146), reati informatici (art. 86-*bis* disp. att. c.p.p.).

Tali analogie comportano peraltro che, a fronte del testo assai conciso dell'art. 322-*ter*.1 c.p., a fini interpretativi può di volta in volta farsi utile riferimento alle disposizioni anzidette e alla *ratio* che le ispira (dovendosi tuttavia tenere sempre presenti le peculiarità di discipline che rimangono comunque settoriali), mentre in via generale la nuova norma va coordinata, sul piano procedurale, con quelle del codice di rito che regolano i sequestri, la custodia e la restituzione delle cose sequestrate (si vedano al riguardo anche gli artt. 149 e ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115).

2. Ciò puntualizzato, il rimando operato dall'art. 322-*ter*.1 c.p. ai delitti indicati all'art. 322-*ter* c.p. fa sì che l'assegnazione in custodia giudiziale dei beni sequestrati

possa essere disposta nei procedimenti penali aventi ad oggetto i “*delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’art. 322-bis, primo comma*” (così infatti recita, nella parte che qui interessa, il richiamato art. 322-ter, comma 1, c.p.) nonché il “*delitto previsto dall’art. 321, anche se commesso ai sensi dell’art. 322-bis, secondo comma*” (espressamente menzionato, appunto, nell’art. 322-ter, comma 2, c.p.).

Pertanto, le fattispecie legittimanti la custodia giudiziale *ex art. 322-ter.1 c.p.* sono quelle di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione impropria (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione attiva del privato (art. 321 c.p.).

Si tratta, invero, degli stessi reati per i quali l’art. 322-ter c.p. – nei casi e con i limiti ivi enunciati – prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prezzo e/o del profitto del reato e può dunque affermarsi che l’affidamento in custodia giudiziale dei beni sequestrati agli organi della polizia giudiziaria, nei termini configurati dall’art. 322-ter.1 c.p., rappresenti uno strumento idoneo a garantire l’effettività di una futura confisca, come si desume anche dal rapporto di dipendenza numerica della nuova norma rispetto al citato art. 322-ter.

D’altra parte, la lettera dell’art. 322-ter.1 c.p., facendo indistinto riferimento ai “*beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’art. 322-ter*”, non pare tuttavia circoscrivere il proprio perimetro applicativo ai soli beni oggetto di sequestro preventivo strumentale alla confisca previsto, in particolare, dall’art. 321, comma 2-*bis*, c.p.p.: in quest’ottica, l’assegnazione in custodia giudiziale con facoltà d’uso alla p.g. che ne faccia richiesta per le proprie esigenze operative sembra dunque potersi disporre, ai sensi del medesimo art. 322-ter.1 e per i reati ivi richiamati, pure in relazione a cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro preventivo *ex art. 321, comma 1, c.p.p.* ovvero anche a *res* soggette a sequestro probatorio.

**3.** Come si evince chiaramente dal tenore letterale dell’art. 322-ter.1 c.p., la custodia giudiziale dei beni sequestrati non può essere disposta d’ufficio, ma risulta indispensabile un’espressa richiesta in tal senso da parte degli organi della polizia giu-

diziaria, che, inoltre, è necessario specificare le “*esigenze operative*” al cui soddisfacimento l’istanza di assegnazione è finalizzata.

Tali esigenze operative, peraltro, stante la genericità dell’espressione usata dalla norma, non devono necessariamente riconnettersi a sottostanti operazioni anticorruzione o comunque ad attività di prevenzione e contrasto dei soli reati contro la pubblica amministrazione sopra elencati, ma vanno intese in senso ampio e non preventivamente circoscrivibile (né, d’altro canto, sembrano prospettabili aprioristici limiti all’individuazione degli organi della polizia giudiziaria cui eventualmente assegnare in custodia i beni sequestrati<sup>1</sup>).

Sotto questo profilo, l’art. 322-*ter*.1 c.p. si differenzia pertanto da altre previsioni similari ed in particolare dall’art. 100, comma 1, d.p.r. n. 309/1990, che invece vincola espressamente la custodia giudiziale dei beni sequestrati all’impiego in attività di polizia antidroga.

In ogni caso, la nuova disposizione prevede che la richiesta di affidamento in custodia vada rivolta all’“*autorità giudiziaria*” e dunque, a seconda delle diverse fasi procedurali, al pubblico ministero (nel caso in cui l’istanza venga presentata nel corso delle indagini preliminari) ovvero al giudice che procede.

Il dato testuale – anche laddove stabilisce che i beni sequestrati “*possono essere affidati*” in custodia giudiziale – fa ritenere che l’autorità giudiziaria cui sia stata presentata un’istanza di assegnazione ai sensi dell’art. 322-*ter*.1 c.p. non sia affatto vincolata ad accoglierla, dovendo ad esempio valutare se effettivamente sussistano le esigenze operative prospettate dalla polizia giudiziaria e in ogni caso se vi siano o meno esigenze processuali ostative all’accoglimento della richiesta<sup>2</sup>.

Sebbene la norma in esame non contenga riferimenti procedurali, non sembrano residuare dubbi sul fatto che il provvedimento dell’autorità giudiziaria procedente – sia esso di accoglimento dell’istanza ovvero di rigetto della stessa – debba assumere la forma del decreto motivato (al riguardo, è di ausilio interpretativo anche il disposto dell’art. 100 d.p.r. n. 309/1990, che al comma 1 menziona tale tipologia di

<sup>1</sup> “*Nulla esclude – pur dovendosi dare preferenza agli operanti – la destinazione in subordine ad altri organi di polizia ove non vi sia richiesta degli operanti*”: così, al riguardo, la nota (*Legge 9 gennaio 2019 n. 3. Profili di interesse per l’Ufficio del PM*) a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dr. Giuseppe Amato, datata 17-21.01.2019 e reperibile in [www.procura.bologna.giustizia.it](http://www.procura.bologna.giustizia.it).

<sup>2</sup> In proposito, va evidenziato come in materia di sostanze stupefacenti (art. 100, comma 1, d.p.r. n. 309/1990), immigrazione clandestina (art. 12, comma 8, d.lgs. n. 286/1998), reati informatici (art. 86-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p.) l’affidamento in custodia giudiziale sia espressamente precluso, appunto, se vi ostino esigenze processuali.

atto) non suscettibile, peraltro, di impugnazione<sup>3</sup>, ferma restando la perdita di efficacia dell'eventuale decreto di affidamento ove il provvedimento impositivo del sequestro dovesse essere annullato o revocato, ovvero fosse comunque emesso un ordine di restituzione delle cose sequestrate.

Ancorché nulla disponga sul punto l'art. 322-*ter*.1 c.p., è da ritenere, poi, che gli oneri relativi alla gestione del bene affidato in custodia alla p.g. (quali, ad esempio, l'assicurazione obbligatoria di un veicolo sequestrato e le spese per la sua manutenzione) siano a carico dell'ufficio o comando usuario (si vedano, al riguardo, l'art. 301-*bis*, comma 2, d.p.r. n. 43/1973 e l'art. 100, comma 3, d.p.r. n. 309/1990, rispettivamente in materia di operazioni anticontrabbando e antidroga).

4. A differenza di quanto stabilito in tema di stupefacenti dall'art. 100, comma 2 d.p.r. n. 309/1990 (applicabile, nei limiti della compatibilità, anche in tema di immigrazione clandestina per effetto dell'espreso richiamo operato dall'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 286/1998), nella disposizione in commento non è previsto che, ove i beni sequestrati appartengano a terzi, i proprietari siano convocati dall'autorità giudiziaria per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione.

Si tratta, invero, di un'evidente lacuna della nuova previsione, che, riproducendo sostanzialmente il testo del già citato art. 18-*bis* d.lgs. n. 74/2000, presenta sul punto gli stessi vuoti di disciplina già a suo tempo segnalati dai commentatori in relazione a tale ultima norma<sup>4</sup>.

Di conseguenza, deve dedursene che i terzi proprietari dei beni sequestrati non abbiano la possibilità di interloquire sulla richiesta proveniente dalla p.g. di affidamento in custodia *ex* art. 322-*ter*.1 c.p., quando invece – lo si ribadisce – l'art. 100, comma 2, d.p.r. n. 309/1990, trattandosi appunto di un impiego *lato sensu* produttivo della cosa – in contrapposizione alla mera custodia giudiziale conservativa del cespite –, tutela la posizione del terzo proprietario allo scopo di garantire la salvaguardia dei relativi diritti in vista del possibile (a seconda dell'esito processua-

<sup>3</sup> Per l'affermazione secondo cui il provvedimento di affidamento della cosa sequestrata a norma dell'art. 100 d.p.r. n. 309/1990 è inoppugnabile, cfr. Cass. pen., sez. VI, 15.01.2003, n. 6249; in senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 12.06.2007, n. 28123; Cass. pen., sez. VI, 21.02.2013, n. 9727 e, da ultimo, Cass. pen., sez. I, 23.04.2018, n. 56138.

<sup>4</sup> Cfr. G. Amato, *L'assegnazione in custodia va chiesta all'autorità giudiziaria*, in *Guida dir.*, 2015, n. 46, pag. 83, secondo cui l'art. 18-*bis* d.lgs. n. 74/2000 è, sul tema, norma "colpevolmente carente".

le o dell'accertamento dell'estraneità al reato dello stesso soggetto terzo) recupero della disponibilità del bene da parte sua<sup>5</sup>.

È questo uno degli aspetti più delicati della nuova disciplina, che ad una valutazione d'insieme si caratterizza – come del resto altre e analoghe ipotesi di custodia giudiziale dei beni sequestrati con facoltà d'uso alla p.g. – per la scelta legislativa di subordinare gli interessi patrimoniali del singolo (indagato, imputato o anche terzo proprietario del bene) ad esigenze pubblicistiche quali l'accertamento e la repressione dei reati<sup>6</sup> e la conservazione delle garanzie in vista di una successiva confisca.

---

<sup>5</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 23.04.2018, n. 56138, cit.

<sup>6</sup> Sul bilanciamento di interessi normativamente effettuato in relazione alla similare ipotesi di affidamento in custodia giudiziale *ex art. 9, comma 9, l. n. 146/2006* e per utili spunti ricostruttivi, v. Cass. pen., sez. II, 18.06.2015, n. 28846 nonché Cass. pen., sez. V, 28.10.2010, n. 40914.